

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 456-A

RELAZIONE DELLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE (TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(RELATORE CARCARINO)

Comunicata alla Presidenza il 25 giugno 1996

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 1996,
n. 274, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei
siti industriali dell'area di Bagnoli

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro
e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e
per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea
di concerto col Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 1996

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Emendamenti proposti dalla Commissione:		
- al testo del decreto-legge	»	7
Disegno di legge	»	11
Testo del decreto-legge	»	12

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge n. 274 del 1996, che reitera il n. 134, reca disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dismessi nell'area di Bagnoli; un'area, a grave crisi produttiva, occupazionale e ad elevato rischio ambientale, situata all'interno del perimetro urbano del comune di Napoli, affacciata sul mare vicino all'isola di Nisida, sotto la collina di Posillipo, confinante sugli altri due lati con il centro abitato di Bagnoli e Fuorigrotta, la quale è caratterizzata dalla presenza dei seguenti insediamenti:

stabilimento ILVA: l'attività dell'area a caldo è cessata nel periodo ottobre - dicembre 1989 e successivamente quella del treno di laminazione per *coils* nel dicembre 1991. La proprietà degli immobili è della società Cimi Montubi s.p.a. (gruppo IRI) mentre il diritto di superficie è della Società ILVA s.p.a.;

stabilimento ex Eternit: alla fine degli anni settanta lo stabilimento, che produceva manufatti in cemento-amianto, entrava in profonda crisi, anche a causa della possibilità di mantenere in vita lavorazioni nel frattempo riconosciute come altamente nocive, fino a cessare completamente la propria attività nel dicembre 1985; nel 1988 è stato acquistato dalla Mededil s.p.a.;

stabilimento Cementir: l'attività produttiva è temporaneamente inattiva; è stata acquistata dal gruppo Caltagirone;

stabilimento Federconsorzi: l'attività industriale è cessata nell'aprile del 1991 ed è stata successivamente rilevata dalla fondazione Idis nel dicembre del 1993.

L'intera superficie, pari a circa 2.500.000 mq, è così ripartita:

stabilimento siderurgico ILVA mq 1.945.000 di cui circa 345.000 coperti;

stabilimento Eternit mq 157.000 di cui circa 55.000 coperti;

stabilimento Cementir mq 63.000 di cui circa 24.000 coperti;

stabilimento Federconsorzi mq 65.000 di cui circa 22.000 coperti.

Il completamento della superficie complessiva (circa 270.000 mq) è impegnato dalle strade comunali adiacenti ai confini degli stabilimenti industriali e dalla spiaggia demaniale.

La ricognizione preliminare sulla situazione degli stabilimenti dismessi per la predisposizione del progetto ha portato a prendere in considerazione, per gli interventi di bonifica e di risanamento, il complesso ex siderurgico e lo stabilimento ex Eternit, in quanto per gli altri due siti potenzialmente interessati dal progetto si sono rilevate condizioni diverse:

per lo stabilimento Cementir, pur risultando fermi da alcuni anni gli impianti di lavorazione, la proprietà ha dichiarato la insussistenza di una dismissione dell'unità industriale, autoescludendosi, pertanto, da conseguenti interventi per il riuso;

per l'ex complesso Federconsorzi, è in atto un intervento di recupero e di riqualificazione da parte della fondazione Idis per la realizzazione di una struttura scientifica denominata «Città della Scienza».

Nel merito dell'articolato, si ricorda che l'articolo 1 al comma 1 prevede che l'IRI, direttamente o per il tramite di società partecipate, provvede al risanamento ambientale dei sedimenti industriali interessati di società del gruppo, sulla base del progetto denominato «Piano di recupero ambientale - Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi» e sulla base di uno specifico piano di risanamento che sarà predisposto dal Ministro dell'ambiente, secondo le prescrizioni tecniche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1995.

Il piano stralcio di risanamento, che è parte essenziale del progetto, prevede tre linee fondamentali di intervento:

la prima comprende le operazioni di smantellamento e rimozione;

la seconda è quella delle demolizioni e rottamazioni;

la terza è volta alla bonifica dei suoli e del risanamento delle aree.

I contenuti sono sinteticamente riconducibili:

a) alla natura dei terreni che è globalmente di ridotta permeabilità;

b) alla massima criticità ambientale che si localizza nell'area «cokeria» ed in subordine nell'area «Eternit» dove problemi sono presenti soprattutto all'interno di alcuni capannoni industriali;

c) alla presenza di materiali inquinanti nel sottosuolo la cui profondità interessata dalla contaminazione è stimata variare dal livello superficiale fino a circa 1,5 metri;

d) gli obiettivi di qualità da raggiungere per il risanamento dei suoli, delle acque sotterranee e dell'aria sono quelli di ricondurre entro i valori preesistenti la contaminazione assumendo come riferimento «aree non inquinate circostanti il sito» con analoghe caratteristiche geologiche e pedologiche.

Il comma 2 prevede che per realizzare le attività di cui al comma 1 verrà utilizzato, in via prioritaria, personale in cassa integrazione dell'ILVA e delle società collegate secondo gli accordi sottoscritti tra le parti sociali il 9 e 12 marzo 1994.

Il comma 3 prevede che le risorse finanziarie di lire 261.540 milioni sono a titolo di concorso pubblico per la spesa complessiva di lire 343.136 milioni derivanti dalla attuazione degli interventi relativi al progetto di bonifica e di risanamento dei siti industriali.

La differenza tra i succitati importi pari a lire 81.596 milioni rappresenta l'apporto finanziario che l'IRI direttamente o tramite le società partecipate assicura per i lavori di smontaggio, smantellamento e rottamazione dell'ex centro siderurgico.

Le erogazioni dei fondi per stati di avanzamento e il conferimento all'IRI, sono state definite dall'intesa di programma, sottoscritta il 30 maggio 1996 tra i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'ambiente, del tesoro, la regione Campania, la provincia di Napoli, il comune di Napoli e l'IRI.

Il comma 4 prevede, entro 50 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'ambiente, la costituzione di un comitato di coordinamento e di alta vigilanza composto da sette funzionari responsabili del settore, designati uno dal Ministro del bilancio e della programmazione economica con funzioni di presidente, uno dal Ministro dell'ambiente, uno dal Ministro del tesoro, uno dal Ministro della sanità, uno dalla presidenza della regione Campania, uno dalla presidenza della provincia di Napoli ed uno dal sindaco di Napoli.

A questo comitato compete la nomina di una commissione di esperti per il controllo ed il monitoraggio delle attività e dei relativi stati di avanzamento; inoltre il comitato di coordinamento svolge, ove occorra, anche funzioni di conferenza dei servizi ai sensi della legge n. 241 del 1990, capo IV, per accelerare la definizione delle procedure degli interventi di risanamento.

Il comma 5 prevede che in caso di acquisizione delle aree oggetto di risanamento ambientale, da parte di enti territoriali o di amministrazioni dello Stato, anche mediante procedura di esproprio, il valore dell'area agli effetti dell'indennizzo o del prezzo di cessione volontaria è decurtato dell'incremento del valore dell'area conseguente alle operazioni di bonifica e di risanamento effettuate.

Il comma 6 prevede che i 261.540 milioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per essere corrisposta all'IRI.

Il comma 7 autorizza il Ministro del tesoro ad apportare, con propri decreti, le oc-

correnti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui.

In conclusione, sarebbe necessario migliorare il decreto approvando le modifiche proposte dalla Commissione, tendenti allo snellimento del testo attraverso norme procedurali certe, definite e trasparenti.

La Commissione ha altresì accolto il seguente ordine del giorno, di cui si raccomanda l'approvazione da parte dell'Assemblea:

«Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 456,

impegna il Governo

ad emanare i provvedimenti per la riqualificazione ed il risanamento ambientale

delle altre aree dismesse connesse all'attività siderurgica di grande superficie, inserite in un contesto fortemente urbanizzato e con presenza di particolare tensione sociale connessa alla forte incidenza della disoccupazione».

Si chiede pertanto all'Assemblea un contributo nella discussione generale e un voto favorevole per la conversione in legge del decreto, per consentire l'inizio dei lavori di bonifica e di risanamento e per tutelare i 601 lavoratori in cassa integrazione guadagni che altrimenti rischiano di essere posti in mobilità.

CARCARINO, *relatore*

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MARINO)

sul disegno di legge

18 giugno 1996

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia escluso che dal comma 4 dell'articolo 1 derivino oneri per il bilancio dello Stato.

su emendamenti

25 giugno 1996

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta ad eccezione che sugli emendamenti 1.4, 1.5 e 1.0.1, sui quali il parere è contrario.

Formula, altresì, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.3

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Per la bonifica dell'arenile e del mare si provvederà anche con i fondi ricavati dalla confisca dei beni della camorra in base alle procedure di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 109.».

1.3 (Nuovo testo)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, che saranno gestite secondo le modalità definite dal progetto di cui alla citata delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1994, viene utilizzato in via prioritaria il personale dell'ILVA e delle società collegate di cui alle intese con le parti sociali sottoscritte in data 9 e 12 marzo 1994, nonché il personale addetto prima del 14 giugno 1988 ad attività di servizio e manutenzione, identificato da opportuna documentazione contrattuale, nello stabilimento dell'ILVA di Bagnoli. Entrambe le categorie di personale verranno utilizzate attraverso l'assorbimento da parte dell'IRI o delle società partecipate di cui al comma 1, ovvero di società partecipate di nuova costituzione».

1.5 (Nuovo testo)

Al comma 3, nell'alinea, sostituire le parole: «intesa di programma» con le seguenti: «accordo di programma».

1.6

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «di una commissione di esperti» con le seguenti: «di una commissione, costituita da cinque esperti, ».

1.9

Al comma 4, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Onde consentire la pubblicità delle operazioni di bonifica, la commissione per il controllo ed il monitoraggio provvede a realizzare e a diffondere, periodicamente, materiale informativo di facile comprensione tale da permettere alle istanze che possono pervenire dalle associazioni ambientaliste, aventi finalità sociali o locali, di esprimersi ed essere accolte».

1.12

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dalla presente disposizione non conseguono oneri a carico del bilancio dello Stato».

1.15

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il Comitato deve rispondere del suo operato direttamente al Ministro del bilancio e della programmazione economica».

1.16 (Nuovo testo)

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. In caso di cessione totale o parziale delle aree oggetto di risanamento ambientale di cui al comma 1, il comune di Napoli, anche eventualmente in concorso con gli altri enti pubblici territorialmente competenti e in subordine con altri enti pubblici della regione, ha diritto di prelazione nell'acquisto delle stesse. A tal fine l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) e/o le società del gruppo, nonché le altre società operanti nel territorio oggetto della bonifica, qualora intendano procedere ad alienazione a terzi delle aree interessate, debbono notificare al comune di Napoli e agli altri enti pubblici territoriali la proposta di alienazione con l'indicazione del prezzo di vendita.

5-ter. Il comune di Napoli e gli altri enti pubblici nelle forme di cui al comma 5-bis, entro sei mesi dall'avvenuta notifica, possono esercitare il diritto di prelazione mediante offerta di una somma pari alla differenza tra il prezzo complessivo richiesto per la vendita ed il plusvalore acquisito dalle aree a seguito degli interventi di risanamento ambientale di cui al presente decreto. Nella determinazione del plusvalore si dovrà tener conto dei miglioramenti conseguenti alla bonifica e della utilizzabilità dell'area ai fini dell'edificazione, nonché dell'aumento di valore derivante dalla realizzazione nella stessa zona di opere di urbanizzazione e di qualunque altra opera o impianto pubblico.

5-quater. In mancanza della notificazione, il comune di Napoli e gli altri enti pubblici nelle forme di cui al comma 5-bis hanno diritto di riscattare le aree cedute dagli acquirenti e loro aventi causa alle condizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter.

5-quinquies. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del comune di Napoli, anche in concorso con altro ente pubblico di cui al comma *5-bis*, si deduce a favore dello Stato il valore delle migliorie apportate alle aree interessate dagli interventi di bonifica ambientale, quale accertato al tempo della alienazione.

5-sexies. Quanto previsto dai commi da *5-bis* a *5-quinquies* costituisce titolo per iscrizione di ipoteca legale in favore del comune di Napoli e degli altri enti pubblici di cui al comma *5-bis* a garanzia del rimborso, a favore dello Stato, secondo quanto previsto dal comma *5-quinquies*, dei miglioramenti nella misura dell'aumento di valore conseguito dalle aree al momento della loro cessione, calcolato dall'ufficio tecnico erariale.

5-septies. Contro la determinazione del valore calcolato gli interessati possono proporre opposizione davanti alla Corte di appello competente per territorio.

5-octies. Le aree acquisite dal comune di Napoli e dagli altri enti pubblici territoriali, nelle forme di cui al comma *5-bis*, fanno parte del relativo patrimonio indisponibile».

1.18

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il Ministro dell'ambiente, nel termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti la regione Campania, la provincia di Napoli ed il comune di Napoli, presenta un piano per la bonifica dell'arenile di Coroglio-Bagnoli e dell'area marina, comprensivo del ripristino della morfologia naturale della costa in conformità allo strumento urbanistico del comune di Napoli».

1.0.1

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-ter.

1. È disposta la bonifica dell'area di Sesto San Giovanni, relativamente al dismesso stabilimento Falck ed alle relative discariche industriali, ed a tal fine, a seguito di approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e previa intesa di programma con il Ministro dell'ambiente, la regione Lombardia, l'amministrazione comunale competente ed i soggetti proprietari delle aree, è autorizzato il conferimento, per stati di avanzamento, dell'importo di lire 25 miliardi per la progettazione, pianificazione e prima fase della bonifica. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305, come determinata nella tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550».

1.0.3

Sostituire il titolo con il seguente:

«Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni».

Tit. 1

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 274, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 20 novembre 1995, n. 492, 19 gennaio 1996, n. 27, e 19 marzo 1996, n. 134.

Decreto-legge 17 maggio 1996, n. 274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1996

**Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali
dell'area di Bagnoli**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il risanamento ambientale dell'area industriale di Bagnoli;

Considerato che con la cessazione dell'attività già svolta dall'ETER-NIT, in attuazione delle decisioni CECA 89/218 e 94/259, il predetto intervento riveste carattere di priorità per l'elevato rischio ambientale e la grave crisi produttiva ed occupazionale della citata area, come rilevato nei protocolli di intesa del 5 novembre 1993 e 9 marzo 1994 sottoscritti dai Ministri interessati, dal presidente della regione Campania, dal comune di Napoli e dall'IRI;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. L'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI), direttamente o per il tramite di società partecipate e quando occorra di società specializzate, provvede al risanamento ambientale dei sedimenti industriali interessati di società del Gruppo, sulla base del progetto del «Piano di recupero ambientale - Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli» di cui alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 13 aprile 1994 e del 20 dicembre 1994, pubblicate, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 184 dell'8 agosto 1994 e n. 46 del 24 febbraio 1995, e sulla

base dello specifico piano di risanamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 21 dicembre 1995, predisposto secondo le prescrizioni tecniche per l'attuazione del progetto del Ministero dell'ambiente approvate con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1995, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1995.

2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1 viene utilizzato in via prioritaria personale in cassa integrazione dell'ILVA e delle società collegate di cui alle intese con le parti sociali sottoscritte in data 9 e 12 marzo 1994.

3. In attuazione dell'intesa di programma in ordine alle risorse finanziarie da destinare agli interventi ed alle modalità di erogazione, sottoscritta in data 30 marzo 1996, tra il Ministro del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dell'ambiente, il Ministro del tesoro, la regione Campania, la provincia di Napoli, il comune di Napoli e l'IRI, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, è autorizzato il conferimento, per stati di avanzamento, all'IRI dei seguenti importi:

a) lire 171.540 milioni a carico dei fondi di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1984, n. 80, già trasferiti alla regione Campania;

b) lire 85.000 milioni a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 7099 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1995;

c) lire 5.000 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1996, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

4. Nel termine di cinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'ambiente, è costituito un Comitato di coordinamento e di alta vigilanza delle attività di cui al comma 1, composto da sette funzionari responsabili del settore, designati uno dal Ministro del bilancio e della programmazione economica con funzioni di presidente, uno dal Ministro dell'ambiente, uno dal Ministro del tesoro, uno dal Ministro della sanità, uno dal presidente della regione Campania, uno dal presidente della provincia di Napoli, uno dal sindaco di Napoli. Compete al Comitato la nomina di una commissione di esperti per il controllo ed il monitoraggio delle attività di cui al comma 1 e dei relativi stati di avanzamento. Il Comitato di coordinamento e di alta vigilanza svolge, ove occorra opportunamente integrato, anche funzioni di conferenza dei servizi ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, deliberando con la presenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate agli specifici argomenti da trattare.

5. In caso di acquisizione delle aree oggetto di risanamento ambientale di cui al comma 1 da parte di amministrazioni dello Stato o di enti territoriali, anche mediante procedura espropriativa, il valore dell'area agli effetti dell'indennizzo o del prezzo della cessione volontaria è decurtato dell'incremento di valore dell'area conseguente alle operazioni di bonifica e di risanamento effettuate.

6. Le somme di cui al comma 3, lettera *a*), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, capo XXIV, capitolo 3655 e sono riassegnate, unitamente a quelle di cui al medesimo comma 3, lettera *c*), ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per essere corrisposte all'IRI.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1996.

SCÀLFARO

DINI - ARCELLI - BARATTA

Visto, *il Guardasigilli*: CAIANIELLO

